

BONAVITACOLA, Assessore all'Ambiente: La Regione non individua siti, non gestisce impianti, non ha responsabilità se progetti che sono stati proposti dalle Amministrazioni comunali, per qualsiasi tipo di ragione, non dovessero avere il loro regolare corso, è chiaro che in presenza di ragioni che comportassero la revoca del finanziamento questo non mancherebbe ad intervenire, ma si tratta soltanto della decadenza sulla possibilità di accedere al finanziamento. È questa la funzione che svolge la Regione. Per quanto riguarda l'impianto oggetto dell'interrogazione, l'ufficio, dopo una larga istruttoria, che poi renderò disponibile anche in forma cartacea all'interrogante, conclude così: sul quesito 1 si ritiene che il Comune di Chianche stia seguendo tutte le fasi previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e del codice degli appalti per la realizzazione dell'impianto programmato con delibera di Giunta regionale n. 123/2017. Al quesito 2 si richiama la sentenza del Tar Campania n. 04937 del 2018 in cui si conferma la circostanza che l'area in cui ricade l'impianto da realizzare sia di elevato pregio agricolo (Greco di Tufo, Denominazione d'Origine Controllata) ed ambientale, non esclude a priori la possibilità di realizzare l'impianto in questione. Non rappresenta un vincolo preclusivo in se stesso.

Al quesito 3, l'ufficio risponde: per l'intervento proposto dal Comune di Chianche, è stato il medesimo Comune, quale soggetto attuatore beneficiario, competente all'espletamento di tutte le fasi tecniche e amministrative, a sottoporre legittimamente, ai sensi dell'allegato 4, la parte seconda del decreto legislativo 152, alla competente autorità operativa dirigenziale, staff tecnico amministrativo, valutazione ambientale, l'intervento a screening di verifica di assoggettabilità a Via. Siamo nella fase nella quale l'ufficio deve valutare, sulla base degli elaborati proposti, se si debba procedere alla valutazione di impatto ambientale o meno.

L'impianto di cui si tratta, infatti, rientra nell'elenco degli impianti indicati in tale allegato che vanno, secondo scelte effettuate dalla legislazione nazionale, sottoposti a verifica e non a Via. Sapete che l'allegato al Codice dell'Ambiente prevede che alcuni impianti, per loro caratteristiche dimensionali, tipologiche, per l'attività produttiva che svolge, vanno in automatico a valutazione di impatto ambientale. Altri impianti, invece, che hanno minore rilevanza dal punto adesso in vista dell'impatto ambientale, possono, ma non necessariamente devono essere sottoposti a Via e, in questo caso, vi è una fase di screening, cioè una fase di studio preliminare per verificare se l'impianto deve essere o meno sottoposto a Via, ed è questa la fase nella quale si trova anche l'impianto di Chianche.

Al quesito n. 4, l'individuazione del sito, proposta dal Comune di Chianchi, è il risultato dell'istruttoria di cui si è detto in narrativa: effettuare la struttura di missione a valle dell'avviso pubblico pubblicato dalla Regione in data 12 maggio 2016.

Vorrei ricordare ancora una volta, ma l'abbiamo detto ripetutamente, e l'ho detto io quando ho detto che la Regione non sceglie localizzazioni, la Regione ha emanato un avviso pubblico e ha detto: dobbiamo realizzare un programma per gli impianti di compostaggio, un terzo della sanzione della Corte di Giustizia europea del 2015, di 120 mila euro al giorno, cioè, di 40 mila euro al giorno, riguarda la mancata realizzazione degli impianti di compostaggio. Per dare un riscontro alla sanzione e per rimuovere la sanzione, è stato pubblicato un avviso, destinando un programma di risorse importanti, per svariate decine di milioni di euro, al quale hanno risposto alcuni Comuni della Regione Campania che si sono candidati, hanno individuato delle aree.

A seguito di questo è stata individuata l'ipotesi di Chianche e non a seguito di un'iniziativa regionale.

Quesito 5. Attualmente non risultano, alla struttura di missione, ricorsi pendenti. L'iter procedurale dell'impianto de quo è in avanzato stato attuativo e pertanto un'eventuale delocalizzazione risulterebbe non percorribile considerata la valenza strategica dell'impianto da realizzare ai fini del superamento di infrazione comunitaria in materia di rifiuti e considerata altresì la scadenza del 3 dicembre 2022 per il conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, la cui inosservanza comporterà la perdita del finanziamento già assentito sul piano programmatico. Da ultimo, e concludo, ribadiamo ancora che la localizzazione degli impianti e la previsione degli impianti è materia dell'ente di governo del territorio competente, cioè l'ente d'ambito che governa il ciclo dei rifiuti nella Provincia di Avellino può valutare se occorre individuare siti alternativi e fare delle proposte perché se si vuole perseguire la strada della raccolta differenziata e non di altre discariche e quantomeno di altri termovalorizzatori, occorre che ciascun ente d'ambito, nel proprio territorio, risolva il problema del trattamento della frazione organica della raccolta differenziata.

Alla Regione è assolutamente indifferente dove questo avvenga, alla Regione interessa che ciò avvenga e che nei singoli territori il ciclo dei rifiuti si chiuda.

L'ente di governo del ciclo dei rifiuti della Provincia di Avellino, quello previsto dalla Legge 14 del 2016, ha nelle sue prerogative anche il compito di individuare e localizzare impianti in assenza di scelte alternative la Regione non può che prendere atto che l'impianto oggi all'ordine del giorno per il quale esiste una procedura avanzata rimane l'impianto previsto nel Comune di Chianche.